

Cessione e sconto, si completa la mappa dei rimedi agli errori

Casa. Circolari e risposte a interpello consentono finalmente ai contribuenti di districarsi in tutte le situazioni legate a sviste nelle comunicazioni di opzione

Giorgio Gavelli

Mettendo assieme vari documenti dell'agenzia delle Entrate, contribuenti e consulenti cominciano a comprendere come porre rimedio agli errori nelle comunicazioni di opzione, oltre il quinto giorno del mese successivo all'invio del modello che costituisce l'ultimo giorno utile per annullare/sostituire la comunicazione.

Il primo riferimento è la circolare n. 33/E/2022, che ha avuto il pregio di chiarire la discriminazione tra:

- ❶ Errori su crediti non ancora accettati dal cessionario/fornitore, che andrebbero rifiutati per restituirli al cedente e ripulire gli archivi (a questo scopo dovrebbe servire anche la comunicazione dell'articolo 25 del Dl n. 104/2023);
- ❷ Correzione di errori formali (ossia di dati che non comportano modifica di elementi essenziali della detrazione), da effettuare tramite Pec ma senza incidere su circolazione e utilizzo del credito;
- ❸ Correzione di errori sostanziali, che andrebbe operata, tramite annullamento, con la collaborazione obbligatoria del cedente/fornitore.

Il punto critico della circolare riguarda questa situazione, sotto il duplice

aspetto di un cedente/fornitore che potrebbe non collaborare e di un credito che può essere stato ceduto o (per le prime quote disponibili) compensato. Questa situazione è stata affrontata dalla risposta n. 440/2023, dopo che la circolare 23/E/2022 aveva affermato che «i crediti illegittimamente compensati sono oggetto di recupero sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio, ferma restando la possibilità di ravvedimento». Va premesso che l'assenza dei requisiti posti a base dei bonus determina il recupero dell'ammontare della detrazione indebitamente fruita (anche sotto forma di sconto o cessione), maggiorato di interessi e sanzioni, sempre in capo al soggetto beneficiario, titolare dell'agevolazione. E che il cessionario/fornitore risponde della violazione solo nell'ipotesi di concorso con dolo o colpa grave.

La risposta 440 pone dei punti fermi: **❶** In assenza di concorso nella violazione spetta esclusivamente al cedente, beneficiario dell'agevolazione, riversare, tramite F24, il credito in tutto o in parte indebitamente utilizzato in compensazione dal cessionario, oltre agli interessi dalla data dell'avvenuta compensazione e alla sanzione (eventualmente ridotta con il ravvedimento operoso);

❷ Nel caso in cui la compensazione non abbia avuto luogo, il cedente deve farsi parte attiva per impedirne l'utilizzo, comunicando sia al cessionario che all'amministrazione finanziaria la non sussistenza, in tutto o in parte, del credito ceduto, con le modalità della circolare n. 33/E/2022 (regolando separatamente i rapporti economici emergenti);

❸ Se il fornitore/cessionario insiste per procedere alla compensazione integrale (sentendosi al sicuro rispetto alla solidarietà), al cedente non resta che riversare l'intero importo dell'indebita detrazione ceduta, al fine di preconstituire il credito a disposizione del cessionario. Potranno non essere versati interessi e sanzioni solo se sia possibile dare prova che il credito ceduto non è stato compensato alla data del riversamento.

Nota stonata: il richiamo delle Entrate al comma 5 dell'articolo 13 del Dlgs n. 471/1997, ossia alla sanzione per «credito inesistente» e non per «credito non spettante». Se c'è una cosa che avevamo capito dalla risposta n. 348/2023, è che l'errore commesso in buona fede e riscontrabile dal sistema era punito con la sanzione del 30% e che l'Agenzia aveva fatto tesoro delle pronunce 34444/2021 e 34445/2021 della Cassazione.